

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 49

OGGETTO :

APPROVAZIONE PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27.12.1997 n. 449 - ANNI 2018/2020. RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E RIDEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventuno**, del mese di **novembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta segreta i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MANZINI MATTEO	Sindaco	X	
MILANESI DAVIDE	Vicesindaco		X
MACCAGNOLA FABIO	Assessore	X	
Totale		2	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr. Gabrio Mambrini**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MANZINI MATTEO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione G.C. n. 49 del 21/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27.12.1997 n. 449 - ANNI 2018/2020. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E RIDEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

DATO atto che sono stati sentiti i vari Responsabili dei Servizi;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 331.5.2010 n. 78 convertito in L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

VISTA la legge n. **114/2014**, di conversione del decreto legge n. **90/2014**, che:

- **abroga** l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (convertito in L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva *"E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale"*;
- **introduce** il comma 557 *quater* legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- **modifica** l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (*id est* il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;

VISTO il D.Lgs. 368/2001 con riguardo alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato;

DATO ATTO CHE il Comune ha rispettato il patto di stabilità, leggasi pareggio di bilancio, per l'esercizio precedente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il

contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

CONSIDERATO che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

ATTESO che questo Ente con propria precedente deliberazione n. 74 in data 20.12.2016 ha approvato il piano delle azioni positive valido per il triennio 2017-2019, così come stabilito dalla vigente normativa in merito alle pari opportunità tra uomo e donna;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16.06.2015 di approvazione del Piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 per gli anni 2015/2017 e di ricognizione delle eccedenze di personale e ridefinizione della dotazione organica;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 29/09/2015 con la quale è stato approvato il nuovo assetto macrostrutturale del Comune di Garbagna Novarese con decorrenza 01.10.2015 così composto:

- Area Amministrativa - Contabile;
- Area Vigilanza;
- Area Tecnica;

ed è stata nel contempo confermata sia l'estinzione dalla dotazione organica dell'Ente del profilo professionale di "Istruttore Direttivo" - categoria D riconducibile all'ex-Area Demografica-Statistica e sia la sua contestuale trasformazione nel profilo professionale - categoria C - di "Istruttore Demografico/Statistico-Amministrativo";

RICHIAMATA successivamente la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28.04.2016 di approvazione del Piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 per gli anni 2016/2018 e di ricognizione delle eccedenze di personale e ridefinizione della dotazione organica;

RICHIAMATA altresì successivamente la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 16.02.2017 di approvazione del Piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 per gli anni 2017/2019 e di ricognizione delle eccedenze di personale e ridefinizione della dotazione organica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2011 (che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle "situazioni di soprannumero" nonché "comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria"):

- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2018 né dipendenti, né dirigenti in soprannumero;
- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2018 né dipendenti, né dirigenti in eccedenza;
- l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

RILEVATO, altresì, che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva, così come approvata con propria precedente deliberazione n. 45 del 26.07.2011, che si intende peraltro confermare alla data odierna per quanto attiene esclusivamente all'articolazione della sua

composizione per categorie, senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingentati relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali, posto che la dotazione, come determinata, presenta pregresse vacanze organiche mai o parzialmente ricoperte in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni;

CONSIDERATO CHE la dotazione organica di un Comune è la ricognizione delle categorie di personale ed il numero, per ogni categoria di personale, delle necessità per assicurare l'espletamento delle funzioni e dei servizi dell'Ente, il tutto nell'ambito e con i limiti alle assunzioni e di finanza che oggi pone la legislazione; per quanto attiene ai profili professionali vi è da dire che essi sono la identificazione delle mansioni e/o funzioni che il singolo dipendente è chiamato a svolgere. Ne consegue che può esservi il mutamento del profilo professionale, a seguito di motivata richiesta del responsabile del servizio del settore, senza dover procedere alla variazione della dotazione organica, pur operando un nuovo inquadramento professionale nell'ambito della categoria di appartenenza. Ciò perché all'interno di ogni categoria le funzioni sono molteplici, fungibili e tutte esigibili dal dipendente. E' sintomatica la circostanza che il contratto collettivo nazionale di lavoro si limita a descrivere una mera esemplificazione dei profili professionali ed ogni singolo Ente, entro le linee – guida così tracciate, è libero di crearli in modo duttile e flessibile in relazione alle proprie esigenze;

RICORDATO che non è consentito dalla normativa vigente procedere alla copertura delle vacanze in dotazione organica tramite assunzioni dall'esterno del perimetro delle pubbliche amministrazioni soggette a vincoli assunzionali; è invece consentito dalla medesima normativa procedere alla copertura delle sopra menzionate vacanze in dotazione organica tramite passaggio diretto di personale da altre amministrazioni soggette a vincoli normativi in materia assunzionale;

VISTO in proposito l'art. 1 commi 421 e seguenti della legge n.190/2014 che vincolava le facoltà assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 alla ricollocazione del personale degli Enti di "Area Vasta" anche in eccedenza alle capacità assunzionali nonché gli artt. 4 e 5 del D.L. n.78/2015 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125;

RILEVATO come è stato precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010, nonché confermato dalla deliberazione della Conto dei Conti sez. riunite n. 59/2010, che la mobilità ove avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni, si configura in termini di neutralità di spesa e in tal caso, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente unità di personale in esito a procedure di mobilità, e i nuovi ingressi non vengono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista e correlativamente, la mobilità non può essere computata come cessazione da parte dell'Ente che cede personale in mobilità al fine di procedere all'instaurazione di nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente;

VISTA la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica n. 0042335 del 11.08.2016 che ripristina le ordinarie facoltà di assunzione di personale per la Regione Piemonte e per gli Enti Locali che insistono sul suo territorio e che pertanto l'Ente non è più vincolato alle procedure di ricollocazione del personale di Area Vasta, avviate con circolare n. 1/2015 Ministro per la semplificazione e Ministro per gli AA.RR. e le autonomie del 30.01.2015;

RAVVISATA quindi l'urgenza di procedere al *turnover* del personale collocato in quiescenza non ancora sostituito per assicurare la continuità dei servizi, tra l'altro, in questa delicata fase di continua evoluzione, che esigerebbe oltretutto un maggior impiego di risorse e di professionalità;

RICHIAMATA in proposito la propria precedente deliberazione n. 62 del 22.11.2016 con cui è stata espressa, quale atto di indirizzo, la volontà di dare avvio alla procedura di reclutamento di personale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo da assegnare ai Servizi Demografici - categoria C da destinare all'Area Amministrativo – Contabile, mediante attivazione

delle procedure di mobilità di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. – cd. T.U.P.I.;

DATO ATTO che, in esecuzione a quanto disposto con il precedente atto d'indirizzo della Giunta Comunale di cui sopra, con successiva determinazione n. 13 del 20.12.2016 del Responsabile del Servizio competente è stato approvato lo schema di avviso di mobilità volontaria con accluso lo schema di domanda per la copertura del suddetto posto a tempo pieno e indeterminato, CCNL Regioni - Autonomie Locali, reso pubblico in data 29.12.2016 e così fino al termine di scadenza del medesimo ovvero in data 30.01.2017;

DATO ATTO CHE:

- entro il termine previsto dall'avviso di bando di mobilità sono pervenute n. 2 domande rispettivamente in data 17/01/17 prot.155 e in data 30/01/17 prot.268 e che pertanto il giorno 3 aprile 2017 si sono svolte le operazioni di selezione mediante colloquio, previa determinazione dei criteri di valutazione da parte della commissione;
- con successiva propria determinazione n. 19 in data 4 aprile 2017 si prendeva atto dell'esito favorevole della procedura di mobilità testé citata, previa individuazione dell'unica candidata ritenuta idonea;
- a seguito di nutrita corrispondenza tra questo Comune e l'Ente di appartenenza del soggetto ritenuto idoneo per ottenere il rilascio definitivo del nulla osta alla mobilità in argomento si è desunto che lo stesso non pare espressamente intenzionato a detto rilascio onde per cui questa Amministrazione ha ritenuto con propria nota prot. 2267 in data 12 settembre 2017, indirizzata sia all'Ente che al soggetto interessato, di considerare concluso il mancato perfezionamento del trasferimento di personale tra i due Enti, interrompendo di conseguenza la procedura di mobilità in atto, della quale il candidato idoneo ha dato riscontro con successiva nota prot. 2387 di arrivo del 25 settembre 2017;

RITENUTO, quindi, al fine di dare corso al piano occupazionale, di riavviare il procedimento di mobilità volontaria di cui sopra, mediante la riapprovazione del relativo Avviso di selezione, in pubblicazione dal 17 ottobre al 20 novembre 2017, opportunamente modificato ed integrato nei criteri d'ammissione secondo le indicazioni prodotte in sede di ulteriore atto deliberativo d'indirizzo della Giunta Comunale n. 36 in data 10.10.2017, riaprendo così i termini della procedura di mobilità volontaria esterna, la quale si è conclusa con esito negativo, fermo restando che resta intendimento di questa Amministrazione la volontà di reiterare tale procedimento;

CONSIDERATO che pertanto resta tuttora aperta da parte di questo Comune la possibilità dello svolgimento della procedura di mobilità volontaria per la copertura di detto posto;

RITENUTO quindi di dover procedere all'approvazione del programma annuale del fabbisogno del personale per l'anno 2018 e del piano triennale 2018-2019-2020 e contestuale monitoraggio annuale relativo a situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6 e 33 del D.Lgs n. 165/2001;

ATTESO che la proposta di programmazione del fabbisogno è suscettibile di eventuale modifica, qualora si verificassero, successivamente all'approvazione del presente atto, esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione e comunque normative che consentano ad un aumento di assunzioni;

DATO ATTO che copia della presente deliberazione viene trasmessa al dipartimento della Funzione pubblica con riguardo al monitoraggio annuale relativo alle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale;

DATO ATTO che verrà data successiva informazione del presente provvedimento alle OO.SS. ai sensi dell'art.7 del CCNL del 1/4/1999;

VISTO l'art. 48 u.c. del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 in base al quale è riconosciuta alla Giunta la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

ACQUISITE sulla proposta inerente la presente deliberazione le attestazione di regolarità contabile resa dal responsabile dell'ufficio finanziario e di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/200;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

PER le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

1. DI APPROVARE il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, prevedendo nell'anno 2018 la sola copertura a tempo indeterminato del posto che si è reso vacante per collocamento in quiescenza afferente di conseguenza al profilo professionale di "Istruttore Demografico/Statistico-Amministrativo" – categoria C – Area Amministrativa - Contabile.

2. DI STABILIRE che non sono previste per gli anni 2019 e 2020 nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le eventuali sostituzioni per mobilità diretta tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, le quali si potrebbero verificare nel corso del tempo testé citato e consentite dalla normativa *in itinere*.

3. DI DARE ATTO che la proposta di programmazione del fabbisogno è suscettibile di eventuale modifica, qualora si verificassero, successivamente all'approvazione del presente atto, esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione e comunque normative che consentano ad un aumento di assunzioni.

4. DI DARE ATTO altresì che la suddetta programmazione prevede la gestione del *turnover* nel limite della spesa disponibile, tenuto conto che mediante comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica n. 0042335 del 11.08.2016 sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di personale per la Regione Piemonte e per gli Enti Locali che insistono sul suo territorio e che pertanto l'Ente non è più vincolato alle procedure di ricollocazione del personale di Area Vasta, avviate con circolare n. 1/2015 Ministro per la semplificazione e Ministro per gli AA.RR. e le autonomie del 30.01.2015.

5. DI DARE ATTO anche che nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2018 né dipendenti, né dirigenti sia in soprannumero che in eccedenza e che di conseguenza l'Ente nel corso dell'anno 2018 non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti e dirigenti e che nel contempo questo Ente con propria precedente deliberazione n. 74 in data 20.12.2016 ha approvato il piano delle azioni positive valido per il triennio 2017-2019, così come stabilito dalla vigente normativa in merito alle pari opportunità tra uomo e donna.

6. DI STABILIRE, in considerazione del fatto che resta tuttora aperta da parte di questo Comune la possibilità dello svolgimento della procedura di mobilità volontaria per la copertura di detto posto, che si ritiene di confermare il ricorso all'istituto dell'utilizzazione congiunta nell'ambito del normale orario di lavoro di un dipendente di altro Ente mediante la stipula di apposito accordo convenzionale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004.

7. DI STABILIRE altresì che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2018-2020, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno, ivi compreso il ricorso a *voucher* lavoro.

8. DI CONFERMARE l'attuale dotazione organica del Comune, come riportata nell'allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

9. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno adeguata copertura nel bilancio pluriennale 2018/2020.

10. DI TRASMETTERE copia del presente atto viene trasmessa al Revisore dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001.

11. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1/4/1999;

12. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MANZINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 12/12/2017

Garbagna Novarese, lì 12/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gabrio Mambrini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, lì 12/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

=====